

NOTA TECNICA DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

CONGEDI PARENTALI E PERMESSI RETRIBUITI

ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI: LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, ART. 33, co. 3

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per l'assistenza a familiari disabili è incrementato di ulteriori complessive **dodici giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020**. Pertanto i giorni di permesso diventano 18 per i mesi di marzo ed aprile.

N.B. Sono stati aumentati i giorni ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo.

Quindi se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

Tale beneficio, tuttavia, è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ BONUS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO PUBBLICO E PRIVATO ACCREDITATO, PER EMERGENZA COVID -19

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, previsti dal DPCM 4 marzo 2020, **e per tutto il periodo della sospensione prevista**, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto, per i figli di età non superiore ai 12 anni, a fruire di uno specifico congedo, continuativo o frazionato, **non superiore a 15 giorni (complessivi, per entrambi i genitori dipendenti-** art. 23, comma 4) con riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione. Questi periodi sono comunque coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo e l'indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

IN ALTERNATIVA , i lavoratori dipendenti del settore **sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari**, possono richiedere all'INPS un bonus del valore massimo di 1.000,00 euro, per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel periodo di chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e della scuola .

Per accedere al bonus il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps, e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto, indicando la prestazione di cui intende usufruire e il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio e, qualora emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto (30 milioni di euro per l'anno 2020), procede al rigetto delle domande presentate.

I genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto di astenersi** dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.**

Tutte le disposizioni citate trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Per qualunque informazione ulteriore è possibile rivolgersi ai servizi Anaa Assomed.

Carlo Palermo
Segretario Nazionale Anaa Assomed

Sandra Morano
Coordinatrice Area Formazione Femminile Anaa Assomed

Chiara Rivetti
Segretaria Anaa Assomed Regione Piemonte

APPENDICE

Dlgs 151/2001

Art. 32.

Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.

Art. 33.

Prolungamento del congedo

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

Art. 34.

Trattamento economico e normativo

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.